

L'imposta scatta solo nel caso di prestazioni complesse

# Diritti camerali senza Iva per i dati rivenduti da società

**Renato Portale**

■ Non si paga Iva sui diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio che i clienti finali corrispondono alle società che diffondono le informazioni tramite InfoCamere. A causa della loro natura tributaria i diritti non possono essere considerati il corrispettivo di una prestazione di servizi e, pertanto, anche se "ribaltati" ai clienti da società terze, sono fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

Con la risoluzione 203/E del 5 agosto l'agenzia delle Entrate ha spiegato come devono comportarsi le società che accedono telematicamente agli archivi informatici delle Camere di commercio, per reperire informazioni da diffon-

dere ai propri clienti, utilizzatori finali del servizio.

Secondo l'Agenzia, però, i diritti di segreteria sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, in base all'articolo 3 del Dpr 633/72, solamente se l'oggetto della prestazione è il semplice trasferimento dell'informazione ottenuta dagli archivi camerali. In caso di una prestazione complessa, invece, occorrerà fatturare l'intero corrispettivo con l'Iva al 20 per cento.

Il caso esaminato riguarda una società che, dietro pagamento di un corrispettivo, dopo aver ottenuto mandato dai propri clienti, richiede a InfoCamere i certificati, le visure o le informazioni che, a monte, vengono attinte dal sistema informatico nazionale del-

le Camere di commercio. Ad avviso dell'istante i "diritti di segreteria" devono essere riaddebitati dalla società al suo cliente per lo stesso ammontare e con lo stesso titolo di esclusione dall'Iva (articolo 15 del Dpr 633) con cui l'ente Camerale li ha addebitati alla società. I diritti di segreteria, infatti, hanno natura di tributo e tale natura non cambia anche se tali diritti sono trasferiti ad altri soggetti.

L'Agenzia ha esaminato, in via preliminare, il rapporto tra Infocamere e le società "distributrici" delle informazioni. Nell'ambito di questo rapporto, infatti, appare corretta l'esclusione dalla base imponibile dei diritti di segreteria documentati con fattura emessa da Infocamere, per conto del-

la Camera di commercio, nei confronti delle società.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto che le società interessate stipulano con la propria clientela, solo la "tariffa" (incrementata della provvigione) ha natura di corrispettivo ed è rilevante ai fini Iva, mentre i diritti di segreteria a causa della loro natura tributaria sono esclusi per mancanza del presupposto oggettivo.

L'agenzia non ha ritenuto corretta, però, l'indicazione dell'articolo 15 del Dpr 633/72 in quanto il rapporto tra la società istante e i propri clienti è configurabile come un «mandato senza rappresentanza».

Nel caso in cui il cliente richieda, invece, una particolare rielaborazione dell'informazione, l'attività svolta dalle società rappresenta un'operazione complessa nella quale i diritti di segreteria costituiscono parte integrante del corrispettivo che, quindi, deve essere assoggettato a Iva con l'aliquota ordinaria del 20 per cento.